



I.C.I. 2008

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

AVVISO ALLA CITTADINANZA DEL COMUNE DI CISLIANO

**ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA I.C.I. SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL
DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 2008 N. 93**

E DELLA

**RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 12/DF
DEL 05/06/2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Direzione Federalismo Fiscale**

Si rende noto ai cittadini del Comune di Cisliano che, in virtù dell'emanazione del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 e della risoluzione citata, l'imposta I.C.I. non è più dovuta sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze.

E' invece dovuta dai proprietari di fabbricati anche adibiti ad abitazione principale con le relative pertinenze solo qualora trattasi di fabbricati a destinazione abitativa con relative pertinenze aventi classificazione catastale nelle categorie A1, A8, A9 avvalendosi comunque della detrazione spettante.

Si ritiene opportuno inoltre rammentare che l'imposta non è dovuta anche dai soggetti che hanno concesso in uso gratuito ai propri familiari ovvero a parenti ed affini in linea retta e collaterale fino al secondo grado come da regolamento emanato da codesto Comune con delibere varate dai Consigli Comunali (n. 72 del 29/11/1999-n. 3 del 31/03/2000-n. 11 del 14/03/2005-n. 5 del 10/01/2006- Ordinanza dell'O.RE.CO. prot. 1133 del 23/02/2000).

**PER OGNI E QUALSIASI CHIARIMENTO SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO
TRIBUTI AL N. 02/90.38.70.46.**

**l'Assessore al Bilancio
Roberto Fort**